



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO MINISTERIALE N.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n.425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte dei corsi del previgente ordinamento;

VISTO il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n.319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del nuovo ordinamento;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha abrogato l'articolo 2 del citato D.M. n.139/2003, dettando nuove disposizioni sulla medesima prova scritta;

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

VISTA la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania prot. Ku 622.00 SB del 31 maggio 2006, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Educandato Statale "Collegio Uccellis" Liceo Classico Europeo di Udine, con cui si comunica che la Germania acconsente all'istituzione di una sezione di lingua tedesca presso il Liceo medesimo, con avvio dall'anno scolastico 2006/2007;

CONSIDERATO che la sezione di lingua tedesca presso il Liceo Classico Europeo di Udine è pervenuta agli esami di Stato nell'anno scolastico 2010/2011; che, conseguentemente, con il D.M. 6 maggio 2011, n.39 è stato disciplinato con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

VISTO il decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 gennaio 2011, n.53, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2011/2012;

VISTO il decreto ministeriale di pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2011/2012;

PREMESSO che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla legge n.425/1997;

DECRETA

Art.1

Prove di esame

1. L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.
 - 1) **La prima prova scritta** è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M.23 aprile 2003,n.139.
 - 2) **La seconda prova scritta** riguarda la disciplina "lingua e letteratura classica". Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.
 - 3) **La terza prova scritta** è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M. n. 429/2000.
 - 4) **Il colloquio** è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98; tenendo conto che, ai sensi della legge n.425/1997, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.
2. **Nel Liceo Classico Europeo –Sezione ad opzione internazionale tedesca** – gli esami di Stato si svolgono secondo le norme previste dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "Lingua e letteratura classica".

Art.2

Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso la sezione di Liceo Classico Europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art.3

Rinvio

- 1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale di pari data, relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2017/2018.

Roma,

IL MINISTRO
Valeria Fedeli

